

- 5) Se l'articolo 18 e l'articolo 42, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/24, nonché l'articolo 2, paragrafo 35, l'articolo 5 e l'articolo 17 del regolamento n. 1013/2006 e le altre disposizioni di tale regolamento debbano essere interpretati nel senso che, in caso di appalto dei servizi di gestione dei rifiuti, le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi legittimamente di tali servizi solo se definiscono in modo chiaro e preciso, nei documenti di gara, la quantità e la composizione dei rifiuti e altre condizioni essenziali relative all'esecuzione del contratto (ad esempio, gli imballaggi).

- (¹) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, pag. 65).
- (²) Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU 2006, L 190, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Opatowie (Polonia) l'8 luglio 2020 — Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) SA / KM

(Causa C-303/20)

(2020/C 329/06)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy w Opatowie

Parti

Ricorrente: Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) SA

Convenuta: KM

Questione pregiudiziale

Se la sanzione della responsabilità per la contravvenzione di cui all'articolo 138c § 1, del codice delle contravvenzioni polacco (Kodeks wykroczeń), per il mancato adempimento dell'obbligo di valutazione del merito creditizio del consumatore di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (¹), costituisca un'attuazione adeguata e sufficiente dell'obbligo imposto agli Stati membri dall'articolo 23 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE, di stabilire nel diritto nazionale sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive applicabili in caso di violazione da parte del creditore dell'obbligo di valutazione del merito creditizio del consumatore.

(¹) GU 2008, L 133, pagg. 66-92.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administratīvā apgabaltiesa (Lettonia) il 22 luglio 2020 — SIA MONO / Valsts ieņēmumu dienests

(Causa C-326/20)

(2020/C 329/07)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Administratīvā apgabaltiesa

Parti

Ricorrente in primo grado e in appello: SIA MONO

Resistente e ricorrente in appello: Valsts ieņēmumu dienests